

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.5.2008
COM(2008) 332 definitivo

2008/0101 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi della proposta

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata ribadita nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004. Tali obiettivi trovano riscontro nel piano di azione adottato congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio, nei giorni 2 e 3 giugno 2005, per realizzare il programma dell'Aia.

Rispondendo alle aspettative formulate nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione nel gennaio 2005 del libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea, e alla discussione generale che ne è derivata, nel giugno 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro 2008/XXX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (di seguito "decisione quadro"), la cui attuazione presuppone ulteriori misure, afferenti in particolare all'istituzione di un sistema informatico di scambio di informazioni.

L'obiettivo della presente decisione è attuare l'articolo 11 della decisione quadro.

Contesto generale

Le informazioni sulle condanne sono scambiate attualmente in conformità della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (del Consiglio d'Europa, di seguito "convenzione del 1959"). Tale sistema di scambio presenta importanti disfunzioni, analizzate nel libro bianco. Il risultato è che i giudici nazionali si pronunciano spesso sulla sola base delle condanne iscritte nel registro nazionale, ignorando totalmente le condanne decise in altri Stati membri.

Nella sessione del Consiglio del 14 aprile 2005 gli Stati membri hanno deciso di mantenere il principio per cui l'accesso alle informazioni sulle condanne avviene attraverso lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la persona condannata, pur concordando sulla necessità di migliorare il sistema in modo da garantire che le informazioni siano complete e trasmesse elettronicamente.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la prima proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, finalizzata a migliorare il meccanismo della convenzione del 1959 nel breve periodo, prevalentemente accelerando i tempi di trasmissione (decisione 2005/876/GAI).

Nel giugno 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro che la presente decisione si propone di completare. Obiettivo principale della decisione quadro è garantire che ogni Stato membro sia in grado di fornire una risposta corretta e esauriente a possibili richieste sugli antecedenti giudiziari di suoi cittadini, e gettare le basi di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne. Tale sistema sarà costruito e sviluppato in modo da consentire lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi

automatizzati.

La presente proposta dà attuazione all'articolo 11 della decisione quadro.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e comporta una serie di disposizioni tese a garantire un grado elevato e consono di protezione dei dati personali trasmessi dallo Stato membro di condanna allo Stato membro di cittadinanza (articolo 3, paragrafi 2 e 3). Essa integra le disposizioni della decisione quadro che fissano limiti all'uso delle informazioni da parte dello Stato membro richiedente (articolo 9).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La decisione quadro è stata preceduta da due studi e da una vasta opera di consultazione e di ricorso a esperti¹. Nell'aprile 2004 è stato inviato agli Stati membri un questionario dettagliato sul funzionamento dei casellari giudiziari nazionali e le risposte sono raccolte e esaminate nel libro bianco.

Nel 2006 si è quindi svolto uno vasto studio dei sistemi nazionali di casellario giudiziale nell'Unione europea, in Bulgaria e Romania che, nell'intento di sostenere il processo decisionale della Commissione in materia di casellari giudiziari, illustra l'attuale situazione nei vari Stati, propone alternative per lo sviluppo di un formato comune per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari e delinea la soluzione più fattibile e appropriata.

La presente proposta si è soprattutto ispirata al progetto pilota concernente la rete dei casellari giudiziari (*Network of Judicial Registers – NJR*) varato dagli Stati membri. I 12 Stati membri partecipanti² hanno messo a punto una comunicazione elettronica protetta fra i rispettivi casellari giudiziari e, dal 2007, 6 di loro si scambiano informazioni con queste modalità.

La Commissione ha inoltre organizzato una riunione speciale di esperti per preparare la presente proposta e ha ricevuto contributi da diversi Stati membri. È stata consultata anche Eurojust.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Nel preparare la presente proposta si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni e delle raccomandazioni contenute negli studi.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

¹ Due studi sul casellario giudiziario, nel 2001 e nel 2002, a cura dell'Institute of Advanced Legal Studies (ISLA) (Programma Falcone (2000/FAL/168)) e dell'Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) (Programma Grotius (2001/GRP/024)).

² Nel marzo 2008 hanno partecipato al progetto pilota BE, CZ, DE, ES, FR, IT, LU, SK, SI, PL, PT e UK. BE, CZ, DE, ES, FR e LU hanno scambiato informazioni elettronicamente.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta si limita a dare attuazione a certi aspetti della decisione quadro.

La valutazione d'impatto non è necessaria.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta intende dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro e propone di istituire il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sviluppando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri.

La proposta definisce gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche per l'attuazione di tale scambio.

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Nizza, e dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera c).

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

La proposta definisce gli elementi tecnici comuni e gli standard del sistema informatico ECRIS, e altre modalità di attuazione, generali e tecniche, dirette a organizzare e agevolare gli scambi delle informazioni sui casellari giudiziari. Tale obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

La definizione di standard tecnici comuni per la trasmissione telematica dei dati fra gli Stati membri non può essere realizzata in modo adeguato dall'azione degli Stati membri, né possono il supporto centrale e l'help desk essere organizzati individualmente. Ciò richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione europea.

La decisione quadro lascia agli Stati membri la facoltà di decidere in quale fase della procedura e in quali forme vadano assunte le informazioni sulle condanne, e come vadano conservate. Ciascuno Stato membro partecipante a ECRIS è pienamente responsabile della gestione del proprio sistema di casellario giudiziario, e la responsabilità dello scambio delle informazioni sui casellari giudiziari ricade interamente sugli Stati membri.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta dà attuazione a certi aspetti della decisione quadro, la quale rispetta il

principio di proporzionalità. La decisione dispone in ordine a una base minima che permetta l'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari nazionali e la traduzione automatica delle informazioni estratte.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: la decisione.

Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per le seguenti ragioni.

La proposta è finalizzata a istituire il sistema ECRIS. Questa azione comporta la definizione di elementi e standard di base per un sistema informatico di scambio di dati, compreso un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, ma anche l'esame di altre modalità generali e tecniche di attuazione per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni. Tale precise specifiche richiedono una decisione del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuazione e il funzionamento di ECRIS avranno un'incidenza sul bilancio ma tali costi saranno in larga misura coperti dal programma specifico "Giustizia penale", quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia³.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

Al momento, a scambiarsi le informazioni elettronicamente sono alcuni Stati membri partecipanti a un progetto pilota. La proposta trae ampio spunto da questo progetto pilota, specie per quanto riguarda le tavole dei reati e delle pene.

Inoltre, come prevede la decisione quadro, spetterà agli Stati membri decidere se interconnettersi in funzione dello sviluppo raggiunto. Di conseguenza, il sistema andrà crescendo progressivamente.

Semplificazione

La proposta prevede di semplificare la normativa e le procedure amministrative a beneficio delle autorità pubbliche (dell'UE o nazionali), principalmente in quanto permette la traduzione automatica delle informazioni, e di evitare quindi i costi e i tempi della traduzione manuale.

Inoltre, poiché introduce un sistema elettronico di scambio, che sostituirà gli scambi cartacei, lenti e incerti, contribuirà a sveltire lo scambio di informazioni e a renderlo sistematico.

Riesame/revisione/clausola di caducità

³ GU L 58 del 24.2.2007.

La proposta prevede una relazione periodica al Consiglio e al Parlamento europeo.

Descrizione dettagliata della proposta

La presente sezione descrive in breve i principali articoli della proposta di cui non si è trattato finora.

Articolo 3 – Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari

Questo articolo dispone in materia di architettura tecnica, funzionamento e uso di ECRIS, definendo anche le competenze e le responsabilità finanziarie connesse al suo funzionamento.

ECRIS è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. I dati estratti dai casellari giudiziari saranno conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri, e non sarà possibile accedere direttamente on line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri.

Nell'ambito del progetto pilota si è optato per la rete s-TESTA come infrastruttura di comunicazione comune fra le banche dati nazionali di casellari giudiziari. Questa scelta sarà da confermare nella prima fase del progetto. Sarà concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati nazionali di casellari giudiziari, in conformità della procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota. Per implementare questi protocolli, la Commissione potrebbe fornire un software che consenta agli Stati membri di operare la connessione dei rispettivi registri. Gli Stati membri decideranno poi se applicarlo o se invece servirsi del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono. I costi inerenti all'infrastruttura di comunicazione sarebbero a carico del bilancio generale dell'Unione europea, e per il sostegno specifico di ECRIS sarà possibile avvalersi dei programmi finanziari esistenti dell'Unione europea.

Articolo 4, allegati A e B – formato di trasmissione delle informazioni, tavola "Categorie di reato" e tavola "Categorie delle pene"

La presente decisione provvede alla creazione di un formato standard europeo di trasmissione delle informazioni sulle condanne, che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico/informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. L'articolo 4 crea un obbligo in capo agli Stati membri di menzionare i codici delle categorie di reato e delle pene di cui alle due tavole di riferimento "Categorie di reato" dell'allegato A e "Categorie delle pene" dell'allegato B, quando notificano le condanne ad altri Stati membri o quando rispondono a richieste di informazioni sulle condanne. Nel trasmettere le informazioni, gli Stati membri dovranno indicare il codice esatto della sottocategoria della tavola dei reati o delle pene rispettivamente, per singolo reato o singola pena. Il reato o la pena che non siano riconducibili a nessuna delle sottocategorie esistenti andranno indicati con l'apposito codice "categoria aperta". Inoltre, in caso di rilevanza per una certa condanna dei parametri aggiuntivi relativi al reato o alla pena, inclusi in entrambe le tavole, occorrerà indicare per ciascun parametro un codice lettera adeguato.

Le categorie di reato vanno interpretate alla luce delle definizioni comuni e armonizzate esistenti, a livello europeo e internazionale.

Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, ed

integra principalmente la categorizzazione del progetto pilota e i risultati del raggruppamento fatto dei reati e delle pene nazionali. Si è tenuto conto anche delle osservazioni di alcune delegazioni in seguito alla riunione di esperti del 12 novembre 2007.

Articolo 5 – Informazioni sulle condanne, pene e misure nazionali

Questo articolo chiede agli Stati membri di inserire i reati e le pene contemplati dall'ordinamento nazionale nelle singole categorie della tavola dell'allegato A o dell'allegato B, rispettivamente. Per la reciproca comprensione e la trasparenza di questa categorizzazione comune, dovranno anche inviare una breve descrizione delle pene e delle misure nazionali e, se necessario per distinguere fra reati problematici, anche una breve descrizione degli elementi costitutivi di tali reati. Dovranno poi inoltrare un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale, in modo da permetterne la traduzione automatica. L'articolo correla il termine per la presentazione delle informazioni enumerate con il momento in cui gli Stati membri comunicano al Consiglio e alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 della decisione quadro, di essere pronti a usare il formato standard e a trasmetterlo agli altri Stati membri elettronicamente. Gli aggiornamenti dovranno essere inviati regolarmente. Ai fini di una piena trasparenza e della reciproca comprensione, le informazioni saranno accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Articolo 6 – Articolo 7 – Comitato, procedura di comitato e misure di esecuzione

L'articolo 7 istituisce un comitato che assisterà la Commissione nello sviluppo di ECRIS.

L'articolo 6 stabilisce che le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, saranno oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Inoltre, prevede l'adozione di regole sulle statistiche e di un manuale che disciplini nel dettaglio lo scambio di informazioni in modo che gli utenti nazionali di ECRIS abbiano una comprensione univoca delle varie nozioni e procedure. Il manuale dovrebbe trattare in particolare delle modalità di identificazione degli autori dei reati, dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B, della spiegazione di reati e pene nazionali problematici e delle procedure che disciplinano lo scambio di informazioni.

Di conseguenza, l'articolo 6 conferisce alla Commissione, coadiuvata da un comitato, poteri di esecuzione per tutti questi aspetti inerenti all'esercizio e allo sviluppo di ECRIS.

L'articolo 7 definisce la procedura per l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione per analogia con la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto l'articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario⁶,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra autorità competenti degli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali in modo da garantire un'interpretazione uniforme e l'efficacia di tale scambio.
- (2) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali e questa priorità è stata ribadita nel programma dell'Aia⁷ e nel piano d'azione⁸ sulla sua attuazione. L'interconnessione in rete dei sistemi dei casellari giudiziari a livello dell'UE figura come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.
- (3) L'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari è parte del progetto "Giustizia elettronica", cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007.
- (4) L'attuale meccanismo della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 non consente un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate da altri Stati membri. Sono quindi necessarie, a livello dell'UE, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

⁴ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁸ GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

- (5) È attualmente in corso un progetto pilota per l'interconnessione dei casellari giudiziari, che ha gettato valide fondamenta per proseguire i lavori sullo scambio informatizzato delle informazioni a livello europeo.
- (6) Obiettivo della presente decisione è dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri. Con questo sistema gli Stati membri dovrebbero riuscire a comprendere senza difficoltà le informazioni che ricevono sulle condanne. È quindi necessario creare un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, e stabilire altre modalità che organizzino e agevolino gli scambi elettronici di informazioni sulle condanne fra le autorità nazionali degli Stati membri.
- (7) Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate a consultare i dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2008/XX/GAI.
- (8) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui agli allegati devono facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, nella quale si è tenuto conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento fatto dei reati e delle pene nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi ha tenuto conto anche delle definizioni comuni e armonizzate esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust e Europol. È pertanto opportuno che le categorie di reato siano interpretate alla luce di tali definizioni.
- (9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.
- (10) Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. È opportuno che i dati estratti dai casellari giudiziari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri, e che non sia possibile accedere direttamente on line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. È altresì opportuno che competa agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono; che l'infrastruttura di comunicazione comune sia inizialmente la rete s-TESTA e che tutti i costi inerenti a tale infrastruttura siano a carico del bilancio generale dell'Unione europea; che sia concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari, in conformità della procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota.
- (11) Per accelerare lo sviluppo di ECRIS, la Commissione intende prendere una serie di misure tecniche con le quali assistere gli Stati membri nel preparare l'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari. La Commissione può fornire un software ad hoc per permettere agli Stati membri di operare la connessione, che questi potranno decidere di applicare invece del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli.

- (12) Poiché la presente direttiva non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di casellario giudiziario, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.
- (13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della presente decisione deve quindi applicarsi, *mutatis mutandis*, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.
- (14) La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁹ deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri.
- (15) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, sviluppare cioè un sistema di trasmissione elettronica delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a motivo della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può intervenire, secondo il principio della sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità del principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo 5.
- (16) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1 *Oggetto*

La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Essa definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2008/XX/GAI.

⁹ GUL [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

1. ECRIS è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata ed è composto dai seguenti elementi:
 - a) la banca dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro;
 - b) un'infrastruttura di comunicazione comune dotata di una rete cifrata;
 - c) un software di interconnessione conforme al pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari.
2. Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari. I dati estratti dai casellari giudiziari non sono conservati a livello centrale. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati nelle banche dati gestite dagli Stati membri.
3. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2008/XX/GAI non hanno accesso diretto on line alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dei casellari giudiziari inviati ad altri Stati membri.
4. L'infrastruttura di comunicazione comune è basata sulla rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) e successivi sviluppi, ovvero su una rete sicura alternativa gestita dalla Commissione.
5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio.
6. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'UE in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro e la Commissione sostengono i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione dei componenti di ECRIS di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alla disposizione giuridica applicabile, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente della tavola dei reati di cui all'allegato A, nonché i parametri relativi al grado di realizzazione del reato e di partecipazione al reato e, se pertinente, al sussistere di un esonero dalla responsabilità penale.
2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative al contenuto della condanna, comprendenti la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente della tavola delle pene di cui all'allegato B.

Articolo 5
Informazioni sulle condanne, sulle pene e misure nazionali

1. La notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/XX/GAI è corredata dei seguenti elenchi:
 - (a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;
 - (b) elenco e descrizione dei tipi di pene, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene di cui all'allegato B;
 - (c) elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale.
1. Tali notifiche, complete delle informazioni di cui al paragrafo 1, sono trasmesse anche alla Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1, e trasmettono le informazioni aggiornate alla Commissione.
3. La Commissione provvede affinché le autorità giudiziarie nazionali possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Articolo 6
Misure di esecuzione

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all'articolo 7:

- a) le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'esercizio di ECRIS, che riguardano:
 - i) le specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, e il pacchetto comune di protocolli in particolare;
 - ii) le procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche alle specifiche tecniche;
 - iii) gli aspetti interenti all'infrastruttura di comunicazione comune;
- b) un manuale che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni e tratti in particolare delle modalità di identificazione degli autori dei reati e dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B;
- c) le regole sulle statistiche necessarie per monitorare ECRIS e su altre statistiche eventuali riguardanti lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, il loro tipo e la frequenza;
- d) le modifiche degli allegati A e B.

Articolo 7
Procedura di comitato

1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("comitato").
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 8
Relazioni

1. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri, basata sulle statistiche raccolte dal sistema, per la prima volta un anno dopo la relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9
Attuazione e termini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il termine specificato all'articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 4 e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni previste dalla

presente decisione dalla data cui fa riferimento l'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 20008/XX/GAI.

Articolo 10

Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO A
Tavola comune delle categorie di reato

Parametri		
Grado di realizzazione:	Reato consumato	Ø
	Reato tentato	A
Grado di partecipazione:	Autore principale	Ø
	Concorrente	H
	Istigatore	I
Esonero dalla responsabilità penale:	Infermità mentale o imputabilità diminuita	S

Codice	CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI REATO
0100 00 categoria aperta	REATI CHE RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
0101 00	Genocidio
0102 00	Crimini contro l'umanità
0103 00	Crimini di guerra
0200 00 categoria aperta	PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE
0201 00	Capeggiamento di un'organizzazione criminale
0202 00	Partecipazione intenzionale ad attività criminali di una associazione per delinquere partecipazione intenzionale ad un'associazione di tipo mafioso
0203 00	Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale
0300 00 categoria aperta	TERRORISMO
0301 00	Direzione di un gruppo terrorista

0302 00	Collaborazione alle attività di un gruppo terrorista
0303 00	Reati connessi ad attività terroristiche ¹⁰
0304 00	Finanziamento del terrorismo
0305 00	Reati di terrorismo ¹¹
0400 00 categoria aperta	TRATTA DI ESSERI UMANI
0401 00	Tratta di esseri umani al fine di sfruttamento lavorativo o per servizio
040200	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0403 00	Tratta di esseri umani al fine di prelievo di organi o tessuti
0404 00	Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00	Tratta di esseri umani ad altri fini
0406 00	Tratta di minori al fine di sfruttamento lavorativo
0407 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0408 00	Tratta di minori al fine di prelievo di organi o tessuti
0409 00	Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0500 00 categoria aperta	ARMI DA FUOCO, LORO PARTI E COMPONENTI, MUNIZIONI O ESPLOSIVI
0501 00	Fabbricazione illecita
0502 00	Traffico illecito nel territorio nazionale
0503 00	Importazione o esportazione illecita

¹⁰ Cfr. la proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

¹¹ Cfr. la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

0504 00	Detenzione o uso illegale
0600 00 categoria aperta	REATI CONTRO L'AMBIENTE
0601 00	Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette
0602 00	Scarico, emissione o introduzione di materiali inquinanti o radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua
0603 00	Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi
0604 00	Reati relativi al commercio illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze ormonali o altri fattori di crescita
0606 00	Reati relativi al traffico illecito di materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose
0607 00	Commercio illecito di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
0608 00	Reati colposi contro l'ambiente
0700 00 categoria aperta	REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PRECURSORI, E ALTRI DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA
0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
0702 00	Consumo illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00	Delitti contro la salute pubblica, esclusi i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, diversi dai reati ambientali
0800 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA PERSONA
0801 00	Omicidio doloso
0802 00	Omicidio doloso aggravato
0803 00	Omicidio colposo/omicidio preterintenzionale
0804 00	Infanticidio

0805 00	Interruzione illegale della gravidanza
0806 00	Omicidio del consenziente
0807 00	Istigazione o aiuto al suicidio / reati connessi al suicidio
0808 00	Morte come conseguenza di altro delitto
0809 00	Lesione personale grave o gravissima
0810 00	Lesioni personali colpose gravi o gravissime
0811 00	Lesioni personali lievi
0812 00	Lesioni personali lievi colpose
0813 00	Esposizione a pericolo della vita o integrità altrui (aggravante)
0814 00	Tortura
0815 00	Omissione di soccorso
0816 00	Reati relativi al prelievo illecito o non consentito di organi e tessuti
0817 00	Reati relativi al traffico illecito di organi e tessuti umani
0900 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, CONTRO LA DIGNITÀ E ALTRI INTERESSI PRIVATI, COMPRESI IL RAZZISMO E LA XENOFobia
0901 00	Sequestro di persona
0902 00	Arresto o detenzione arbitraria
0903 00	Cattura d'ostaggi
0904 00	Illecita cattura di aeromobile o nave
0905 00	Ingiuria, diffamazione
0906 00	Minaccia
0907 00	Violenza privata

0908 00	Estorsione
0909 00	Estorsione aggravata
0910 00	Interferenze illecite nella vita privata e reati contro la tutela dei dati personali
0911 00	Intercettazione o comunicazione illecita di dati
0912 00	Discriminazione fondata sul sesso, la razza, le tendenze sessuali, la religione o l'origine etnica
0913 00	Istigazione alla discriminazione razziale
0914 00	Istigazione all'odio razziale
1000 00 categoria aperta	DELITTI SESSUALI
1001 00	Violenza sessuale (stupro)
1002 00	Violenza sessuale aggravata ¹² diversa dalla violenza sessuale a minore
1003 00	Violenza sessuale (atti di libidine)
1004 00	Prostituzione o sfruttamento sessuale
1005 00	Atti osceni
1006 00	Violenza sessuale (molestie sessuali)
1007 00	Prostituzione
1008 00	Incesto
1009 00	Sfruttamento sessuale di minori ¹³
1010 00	Pedopornografia
1011 00	Violenza sessuale a minore (stupro) ¹⁴

¹² Per esempio, compiuta con particolare crudeltà.

¹³ Diverso dall'incesto.

¹⁴ Diversa dall'incesto.

1012 00	Violenza sessuale in danno di minore ¹⁵
1100 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
1101 00	Maltrattamenti in famiglia
1102 00	Bigamia
1103 00	Violazione degli obblighi di assistenza familiare
1104 00	Abbandono di minore o di incapace
1105 00	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento di minori o di incapaci
1200 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE E INTERNA DELLO STATO, CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA O CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1201 00	Spionaggio
1202 00	Alto tradimento
1203 00	Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00	Attentato contro il Presidente della Repubblica
1205 00	Vilipendio della Repubblica, vilipendio alla nazione, vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
1206 00	Ingiuria aggravata o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00	Estorsione, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
1208 00	Violenza a un pubblico ufficiale
1209 00	Delitti contro l'ordine pubblico
1210 00	Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

¹⁵

Diversa dall'incesto.

1212 00	Delitti contro l'amministrazione della giustizia, calunnia, falsa testimonianza
1213 00	Usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
1300 00 categoria aperta	REATI CONTRO IL PATRIMONIO PUBBLICO O GLI INTERESSI PUBBLICI
1301 00	Reati fiscali
1302 00	Reati doganali
1303 00	Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari
1304 00	Frode alle prestazioni europee
1305 00	Reati relativi ai giochi d'azzardo
1306 00	Turbata libertà degli incanti
1307 00	Corruzione o traffico di influenze del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
1308 00	Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione da parte di un pubblico ufficiale
1309 00	Abuso di ufficio
1400 00 categoria aperta	REATI ECONOMICI E CONTRO IL COMMERCIO
1401 00	Bancarotta
1402 00	Falsificazione, occultamento, o dissimulazione dell'attivo, o aumento illecito del passivo di una società
1403 00	Insolvenza fraudolenta
1404 00	Violazione delle norme per la tutela della concorrenza
1405 00	Abuso di fiducia
1406 00	Riciclaggio
1407 00	Corruzione o traffico di influenze del privato

1408 00	Frode nel settore privato ¹⁶
1409 00	Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale
1410 00	Rivelazione di un segreto
1411 00	Abuso di informazioni privilegiate
1500 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
1501 00	Furto
1502 00	Furto aggravato
1503 00	Furto in abitazione
1504 00	Rapina
1505 00	Rapina a mano armata
1506 00	Rapina commessa in concorso di persone
1507 00	Taccheggio
1508 00	Appropriazione indebita
1509 00	Appropriazione indebita o furto di energia
1510 00	Frode e truffa
1511 00	Traffico di veicoli rubati
1512 00	Traffico di merci rubate diverse dai veicoli
1513 00	Traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte
1600 00 categoria aperta	DANNI ALLE COSE

¹⁶

Ad esempio: ricorso abusivo al credito, frode alle assicurazioni

1601 00	Danneggiamento
1602 00	Danneggiamento (distruzione)
1603 00	Sabotaggio
1604 00	Incendio doloso
1605 00	Incendio doloso aggravato
1606 00	Danneggiamento mediante incendio
1607 00	Distruzione colposa mediante incendio
1700 00 categoria aperta	REATI INFORMATICI
1701 00	Accesso illegale a un sistema informatico
1702 00	Attentato all'integrità di un sistema
1703 00	Attentato all'integrità dei dati
1704 00	Fabbricazione, detenzione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di commettere reati informatici
1800 00 categoria aperta	FALSIFICAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO
1801 00	Falsificazione di monete, compreso l'euro
1802 00	Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1803 00	Contraffazione di documenti aventi pubblica fede
1804 00	Messa in circolazione / uso di monete o di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede falsificati
1805 00	Detenzione di strumenti di falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede
1900 00 categoria aperta	FALSIFICAZIONE DI ATTI PUBBLICI O CERTIFICATI AMMINISTRATIVI COMMESSI DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
1901 00	Falso in atto pubblico o certificato amministrativo del privato

1902 00	Falso in atto pubblico del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
1903 00	Cessione o acquisto di un atto pubblico o un certificato amministrativo falso
1904 00	Uso di un atto pubblico o di un certificato amministrativo falso
1905 00	Detenzione di strumenti di falsificazione di atto pubblico o certificato amministrativo
2000 00 categoria aperta	VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
2001 00	Guida pericolosa
2002 00	Violazione dei limiti di velocità
2003 00	Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
2004 00	Guida senza patente
2005 00	Mancato uso della cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per bambini
2006 00	Omissione di soccorso
2007 00	Rifiuto di sottoporsi a controllo
2008 00	Reati relativi al trasporto, compresa l'inosservanza dei periodi di guida o dei periodi di pausa e della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
2100 00 categoria aperta	REATI CONTRO I DIRITTI DEI LAVORATORI
2101 00	Lavoro irregolare di un cittadino dell'Unione europea
2102 00	Lavoro irregolare di un cittadino di paesi terzi
2103 00	Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2104 00	Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2105 00	Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione
2106 00	Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo.

2107 00	Altri reati contro i diritti dei lavoratori, compreso il diritto di associazione e di attività sindacale
2200 00 categoria aperta	VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
2201 00	Immigrazione clandestina
2202 00	Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
2300 00 categoria aperta	REATI MILITARI
2400 00 categoria aperta	ALTRI REATI

ALLEGATO B
Tavola comune delle categorie delle pene

Codice	CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE PENE
1000 categoria aperta	PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
1001	Reclusione di adulti
1002	Reclusione di minori
1003	Ergastolo
2000 categoria aperta	PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
2001	Divieto di frequentare luoghi
2002	Limitazione del diritto di espatrio
2003	Divieto di soggiorno in una località
2004	Divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche
2005	Divieto di avere contatti con determinate persone
2006	Sistema di sorveglianza elettronica ¹⁷
2007	Obbligo di dimora
3000 categoria aperta	PRIVAZIONE DI DIRITTI E INCAPACITÀ
3001	Divieto di ricoprire un incarico
3002	Interdizione perpetua / temporanea dai pubblici uffici
3003	Perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità e sospensione dall'esercizio di esso
3004	Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005	Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006	Revoca della patente di guida ¹⁸

¹⁷

Fisso o mobile

¹⁸

Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

3007	Sospensione della patente di guida
3008	Divieto di condurre determinati veicoli
3009	Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa
3010	Interdizione / sospensione dall'ufficio di consulente tecnico o di giurato / Divieto di testimoniare ad atti del procedimento
3011	Interdizione / sospensione dall'ufficio di tutore ¹⁹
3012	Perdita / sospensione della capacità di assumere titoli, decorazioni e insegne onorifiche
3013	Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale
3014	Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015	Obbligo di chiudere un locale
3016	Divieto di detenzione di armi
3017	Revoca della licenza di caccia / pesca
3018	Divieto di emettere assegni o di usare carte di debito / credito
3019	Divieto di detenere animali
4000 categoria aperta	DIVIETO DI INGRESSO NEL TERRITORIO E ESPULSIONE
4001	Divieto di ingresso nel territorio nazionale
4002	Espulsione dal territorio nazionale
5000 categoria aperta	OBBLIGHI NASCENTI DAL REATO
5001	Obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico
5002	Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003	Assegnazione alle cure / al controllo della famiglia
5004	Misure educative per minori
5005	Messa alla prova
5006	Obbligo di attività formative / lavorative

¹⁹

Titolare della tutela volto alla protezione di incapaci, interdetti o minori.

5007	Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria
5008	Pubblicazione della sentenza penale di condanna
6000 categoria aperta	MISURE PATRIMONIALI
6001	Confisca
6002	Demolizione
6003	Ripristino
7000 categoria aperta	RICOVERO IN ISTITUTO
7001	Ricovero in un istituto psichiatrico
7002	Ricovero in un centro di disintossicazione
7003	Collocamento in una struttura educativa per adulti
7004	Collocamento in una struttura educativa per minori
8000 categoria aperta	PENE PECUNIARIE
8001	Multa / ammenda
8002	Multa / ammenda giornaliera ²⁰
8003	Devoluzione dei proventi della multa / ammenda a beneficiari specifici ²¹
9000 categoria aperta	LAVORO SOSTITUTIVO
9001	Lavoro di pubblica utilità
1000 categoria aperta	PENE MILITARI
1001	Rimozione ²²

²⁰ Pena pecuniaria espressa in giorni.

²¹ Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

²² Perdita del grado

1002	Degradazione
1003	Reclusione militare
1100 categoria aperta	ESENZIONE DELLA PENA / RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA / DIFFIDA
1200 categoria aperta	ALTRE PENE

Parametri	
ø	Pena
m	Misura
a	Sospensione della pena / misura ²³
b	Sospensione parziale della pena / misura ²⁴
c	Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ²⁵
d	Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ²⁶
e	Conversione della pena/misura
f	Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
g	Revoca della sospensione della pena / misura
h	Cumulo di pene ²⁷
i	Interruzione dell'esecuzione / rinvio della pena / misura ²⁸
j	Indulto

²³ L'esecuzione della pena può essere evitata.

²⁴ L'esecuzione della pena può essere evitata.

²⁵ L'esecuzione della pena può essere evitata.

²⁶ L'esecuzione della pena può essere evitata.

²⁷ Nel caso di più decisioni giudiziarie pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona.

²⁸ L'esecuzione della pena può essere evitata.

k	Indulto della pena sospesa
l	Cessazione della pena
n	Grazia
o	Amnistia
p	Liberazione condizionale
q	Riabilitazione (non menzione della condanna / cancellazione del reato dal casellario giudiziario a fini diversi dal procedimento giudiziario)

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Giustizia in materia penale e civile – 18.06 –

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

18.06.06 – Giustizia penale

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2009 – 2013

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
	Spese obblig.	Stanz. non dissoc. ²⁹	No	No	Sì/No	N. 3a

²⁹

Stanziamenti non dissociati (SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	--------

Spese operative³⁰

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0,593	1,204	0,914	0,914	0,914	0,914	5,451
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,300	1,000	1,100	1,000	1,000	1,051	5,451

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento³¹

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c							
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	0,593	1,204	0,914	0,914	0,914	0,914	5,451
Stanziamenti di pagamento		b+c	0,300	1,000	1,100	1,000	1,000	1,051	5,451

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento³²

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,585	0,585	0,293	0,293	0,293	0,293	2,342
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,094	0,094	0,062	0,062	0,062	0,062	0,436

³⁰ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

³¹ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

³² Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	1,272	1,883	1,269	1,269	1,269	1,269	8,229
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	0,979	1,679	1,455	1,355	1,355	1,406	8,229

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Ann o n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
	f	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d +e +f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale³³ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

	Prima	Situazione a seguito dell'azione
--	-------	----------------------------------

³³

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Linea di bilancio	Entrate	dell'azione [Ann o n- 1]	[Ann o n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 34
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012	2013	2014 e segg.
Totale risorse umane	5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'obiettivo principale da raggiungere quanto prima è migliorare la qualità delle informazioni sulle condanne scambiate fra gli Stati membri. A tale scopo il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2008/XXX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (di seguito "decisione quadro").

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta dà attuazione all'articolo 11 della decisione quadro istituendo il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e definisce elementi e standard tecnici comuni del sistema informatico ECRIS e altre modalità di attuazione, generali e tecniche, dirette a organizzare e agevolare gli scambi delle informazioni sui casellari giudiziari – obiettivi che sarebbe possibile raggiungere con un'azione comunitaria.

Né definire standard tecnici comuni per la trasmissione telematica dei dati fra gli Stati membri, né effettuare un monitoraggio centrale o dare supporto a livello centrale sono obiettivi che gli Stati membri possono realizzare in modo adeguato. È quindi necessaria l'attività coordinata della Comunità.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

- (1) istituire ECRIS per permettere l'interconnessione delle banche dati di casellari giudiziari di tutti i 27 Stati membri;
- (2) monitorare ECRIS e dare supporto agli Stati membri;
- (3) provvedere alla manutenzione e allo sviluppo di ECRIS.

³⁴ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

☒ **Gestione centralizzata**

- ☒ diretta da parte della Commissione
- ☐ indiretta, con delega a:
 - ☐ agenzie esecutive
 - ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ **Gestione concorrente o decentrata**

- ☐ con Stati membri
- ☐ con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)**

Osservazioni:

ECRIS è un sistema basato tecnicamente su un'architettura decentrata comprendente la banca dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, un'infrastruttura di comunicazione comune dotata di una rete cifrata e un software di interconnessione. La Commissione avvierà pertanto tipi d'azione diversi:

- sovvenzioni, ossia azioni di cofinanziamento di progetti nazionali e transnazionali;
- contratti di appalto pubblico.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

ECRIS opera su base decentrata. Alcune operazioni sono eseguibili dai soli Stati membri, a norma però dell'articolo 3, paragrafo 5 della decisione, la Commissione ha l'obbligo di monitorare il sistema. Per assolvere a questo obbligo la Commissione riceve i dati e le statistiche necessarie.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Molte delle misure tecniche decise dalla proposta rientrano già nel progetto pilota "NJR", attuato con successo da alcuni Stati membri. Non è quindi prevista una valutazione ex-ante.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Ai sensi dell'articolo 6 della proposta, le misure di esecuzione per lo scambio fra Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione. Il ruolo principale in questa procedura spetta a uno speciale comitato presieduto dalla Commissione, che ha l'obbligo di tenere conto delle precedenti esperienze.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Ai sensi dell'articolo 8 della proposta, la Commissione è tenuta a pubblicare periodicamente una relazione sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri.

7. MISURE ANTIFRODE

Nelle convenzioni di sovvenzione saranno introdotte disposizioni antifrode standard. La normativa comunitaria non impone l'obbligo di un parere sull'impermeabilità alla frode (*fraud-proofing*).

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare obiettivi, azioni e risultati)	gli le i	Tipo risultato di	Costo medio	2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
				N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
Istituzione di ECRIS																	
Azione																	
Art. 5, par.2 ³⁵		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5, par.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Art. 5, par. 4	giorni/uomo	0,0003	60	0,018	12	0,004	12	0,004	12	0,004	12	0,004	12	0,004	120	0,036	
Art. 3, par.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale parziale																0,036	

³⁵

Art. 5, paragrafo 2 raccolta delle notifiche
 Art. 5 paragrafo 3 raccolta degli elenchi nazionali
 Art. 5 paragrafo 4 compilazione e pubblicazione elenchi nazionali
 Art. 3 paragrafo 4 gestione rete TESTA
 Art. 3 paragrafo 5 monitoraggio e supporto.

<i>Monitoraggio di ECRIS supporto</i>																
Azione																
Art. 3, par. 5	giorni/uomo (squadra di supporto)	0,0005	150	0,075	400	0,200	220	0,110	220	0,110	220	0,110	220	0,110	1430	0,715
	forfait (sistema di riferimento)	0,5000	0 ³⁶	0,000	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	5	2,500
	forfait (studi, traduzione)	non definito		0,500		0,500		0,300		0,300		0,300		0,300		2,200
Totale parziale																5,415
COSTO TOTALE				0,593		1,204		0,914		0,914		0,914		0,914		5,451

³⁶

Il primo anno è già coperto da un altro bilancio.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Funzionari o agenti temporanei ³⁷ (XX 01 01)	A*/AD	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	B*, C*/AST	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Personale finanziato ³⁸ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ³⁹ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Un funzionario AD¹ a metà tempo, che coordini il progetto e gli aspetti giuridici, tecnici e logistici per l'attuazione della decisione quadro, in particolare la presente proposta.

Un funzionario AD² a tempo pieno, che si occupi di tutti gli aspetti giuridici della proposta.

Un funzionario AD³ a tempo pieno, che gestisca il progetto informatico di attuazione della proposta sul piano tecnico.

Un funzionario AD⁴ a metà tempo, che sia di supporto per tutti gli aspetti tecnici e finanziari del progetto di attuazione.

Un funzionario AD⁵ a tempo pieno, che sia di supporto per tutti gli aspetti tecnici e giuridici del progetto di attuazione.

Un funzionario AST¹ a tempo pieno, che svolga funzioni di segreteria per il progetto di attuazione.

Le risorse umane richieste saranno probabilmente necessarie per i primi 2 anni. Il fabbisogno andrà decrescendo in seguito.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- ☒ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

³⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☒ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Ann o n	Ann o n + 1	Ann o n + 2	Ann o n + 3	Ann o n + 4	Ann o n + 5 e segg.	TOTAL E
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ⁴⁰							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros							
- extra muros							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2009	2010	2011	2012	2013	2014 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,585	0,585	0,293	0,293	0,293	0,293
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,585	0,585	0,293	0,293	0,293	0,293

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

⁴⁰ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,003	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,033
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ⁴¹	0,094	0,094	0,062	0,062	0,062	0,062	0,436
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,097	0,100	0,068	0,068	0,068	0,068	0,469

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

⁴¹ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.